



n. 140/2021

R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2<sup>a</sup> civile – composta dai Signori:

- 1) Dott.ssa Raffaella Brocca - Presidente
- 2) Dott.ssa Federica Sterzi Barolo - Consigliere
- 3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore

sciogliendo la riserva dell'udienza del 13 Settembre 2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 140/2021 R.G., promossa

da

██████████ (c.f.: ██████████ e ██████████ (c.f.:  
██████████) rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████

**APPELLANTI**

contro

██████████ (c.f.: ██████████) rappresentato e difeso dagli Avv. ti ██████████  
██████████

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso a mezzo di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 Settembre 2022, da intendersi qui riportate.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi notificata il 01.09.2014 i coniugi ██████████  
██████████ ed ██████████ esponevano come il giorno 04.10.2013, mentre erano nella loro abitazione  
di campagna, ignoti si erano introdotti nell'appartamento di proprietà di ██████████ (in Ceglie  
Messapica, alla Via ██████████ I piano) sottraendo una serie di preziosi di proprietà di  
██████████. Precisavano come i ladri si fossero introdotti in casa previa forzatura di una persiana



e rottura del vetro della confinante abitazione della loro figlia [REDACTED] come peraltro accertato nell'immediatezza della scoperta dell'evento dai Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, presso i quali il giorno dopo sporgevano formale denuncia di furto elencando dettagliatamente gli oggetti preziosi sottratti dai ladri. Imputavano il furto alla colpa della impresa edile [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] affidataria di lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di tutto il condominio, poiché i ladri si erano introdotti nell'abitazione attraverso l'impalcatura sul lato posteriore del fabbricato (su via [REDACTED] grazie alle scalette agganciate alle botole che permettevano di salire su tutti i piani della palazzina, così in mancanza delle norme di diligenza, prudenza e perizia e, così, di ogni cautela idonea ad impedire l'uso anomalo dell'impalcatura.

Per tali ragioni citavano in giudizio [REDACTED] [REDACTED] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, che quantificavano in Euro 17.675.000, come da stima che fornivano, oltre spese e competenze di giudizio.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] il quale contestava la rappresentazione attorea per mancata adeguata prova e muovendo perplessità sull'aver gli attori lasciato il preteso quantitativo così rilevante di preziosi nell'abitazione che, di fatto, era disabitata in ragione del loro trasferimento in villeggiatura presso la casa di campagna. Ugualmente disabitata era l'abitazione di [REDACTED] [REDACTED] allora domiciliata ad Imola. [REDACTED] contestava, altresì, l'esistenza, caratteristiche e valore degli oggetti assertivamente sottratti. Sicché il convenuto concludeva per il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, affermarsi la concorrente responsabilità degli attori e comunque la graduazione secondo le risultanze istruttorie.

La causa veniva istruita con prove orali e consulenza tecnica; quindi, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.07.2020 passava definitivamente in decisione *ex art. 281 sexies* c.p.c. Con sentenza n. 869/2020 del 10.07.2020 il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda per mancato raggiungimento della prova in punto di verifica dell'evento produttivo del danno, ovvero del furto dei gioielli, conseguentemente condannando gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] lamentandone la erroneità di giudizio e la carenza motivazionale; hanno concluso per la totale riforma, con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.



Si è costituito in appello [REDACTED] il quale, ribadendo le proprie ragioni, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la vittoria nelle spese.

All'udienza del 13.09.2022 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti in forma di trattazione scritta.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello si contesta aver il Tribunale ritenuto non acquisita agli atti la prova della reale presenza dei gioielli nell'appartamento, peraltro giudicando negativamente la circostanza dell'averli gli attori lasciati incustoditi nonostante il lungo periodo di trasferimento estivo presso altra abitazione.

La Corte osserva come le risultanze istruttorie non consentano di giungere a conclusione sostanzialmente diversa da quella in sentenza, la cui motivazione va però integrata.

In effetti, proprio l'elenco dettagliato dei gioielli, come riportato nella denuncia di furto presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Ceglie Messapica il 05.10.2013, non trova ulteriori ed altrettanto precise conferme rispetto alla loro presenza nell'abitazione.

La denuncia di furto, al vaglio delle competenti Autorità, assume a riguardo mero valore indiziario, atteso che i disegni e la documentazione fotografica prodotta sono insufficienti ad individuare i gioielli. Tuttavia, gli elementi di prova complessivamente acquisiti non sono certamente costituiti da mere affermazioni attoree. La presenza dei gioielli nell'appartamento appare potersi ragionevolmente dedurre da plurimi riscontri testimoniali [REDACTED] e dalla stessa denuncia di furto presentata il giorno dopo, peraltro ben specificativa della prima richiesta di intervento dei Carabinieri nella quasi immediatezza dell'evento).

Gli elementi complessivamente acquisiti consentono di ricostruire, in modo univoco, il furto, le modalità di accesso all'appartamento attraverso la forzatura di una persiana e la rottura di un vetro, con uscita dalla porta finestra della camera da letto, l'accesso dalla impalcatura grazie alle scalette agganciate alle botole di salita verso i piani più alti, l'assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature.

A giudizio della Corte, per quanto il soggetto danneggiato è in linea di principio tenuto a fornire la prova sia dell'esistenza, sia dell'entità dei danni, nella fattispecie, tuttavia, da un lato la materiale esistenza del furto e del danneggiamento dell'abitazione è indubbia ed è stata constatata anche dai Carabinieri; dall'altro lato è del tutto comprensibile, e non è del tutto imputabile a colpa del



danneggiato, il fatto che non sia stata fornita la prova specifica della natura degli oggetti sottratti e del loro valore. Pretendere un rigoroso onere probatorio avrebbe richiesto la predisposizione di un inventario preventivo, preciso ed eventualmente fotografico, di tutti i preziosi esistenti nell'appartamento alla data del furto, oltre ad una stima del loro valore ad opera di persona estranea e affidabile. Si tratta di pretese e cautele a cui normalmente non si procede, in contrario pretendendosi una diligenza ben superiore a quella comune ed ordinaria.

A fronte di emergenze processuali non univoche, il Giudice di merito deve valutare quale risulti maggiormente attendibile.

Sicché occorre precisare, rispetto alla motivazione della sentenza, come nella fattispecie non emergano elementi tali da escludere l'accadimento del fatto storico, cioè la sottrazione ad opera di ignoti dei gioielli custoditi nell'abitazione degli attori.

Con il secondo motivo si contesta l'aver il Tribunale escluso la responsabilità della impresa appaltatrice per non aver adottato cautele idonee ad impedire l'uso anomalo della impalcatura e delle relative scalette: il furto sarebbe stato perpetrato per colpa della impresa, che avrebbe omesso le norme di diligenza, prudenza e perizia. I testimoni avrebbero affermato che le scalette rimanevano agganciate alle botole di salita ai vari piani dell'impalcatura anche dopo la chiusura del cantiere; inoltre, non era prevista illuminazione, né impianto di allarme, né sorveglianza.

Sul motivo si impone una breve analisi dogmatica.

Nel caso di furto in appartamento commesso ad opera di sconosciuti avvalendosi dei ponteggi installati in esecuzione di un contratto di appalto per il rifacimento della facciata del fabbricato condominiale, la responsabilità dell'impresa appaltatrice – come correttamente affermato in sentenza – è di tipo extracontrattuale. In particolare, la responsabilità dell'impresa è ravvisata qualora quest'ultima, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del *neminem laedere*, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno. Dal punto di vista processuale, l'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un furto deve dimostrare: l'evento dannoso, ovvero il furto subito e i danni conseguenti; la condotta colposa del danneggiante (la mancata adozione di idonee misure di cautela; l'installazione di un sistema non conforme alle prescrizioni contrattuali; il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta colposa). Dal canto suo, l'impresa appaltatrice, per andare esente



da responsabilità, deve fornire la prova di avere adottato tutte le cautele atte a evitare che le impalcature divenissero un agevole accesso ai piani per i ladri, e quindi idonee ad impedire una più facile esecuzione dei furti, nonché l'eventuale prova che i ladri non si siano serviti dei ponteggi per accedere all'appartamento del condomino vittima del furto (si rimanda alla più risalente Cass., III, 25.11.2005, n. 24897, di seguito ampiamente confermata da 10.01.2011, n. 292 e 19.12.2014, n. 26900).

Ciò precisato, per quanto attiene alla prova dell'evento dannoso, valga quanto espresso giudicando il primo motivo di appello.

Quanto, invece, alla condotta colposa della impresa danneggiante, a parere della Corte appare rilevante ciò che risulta riscontrato nell'immediatezza dai Carabinieri intervenuti nella serata del 04.10.2013 (si veda "verbale di sopralluogo"), cioè che i ladri si erano introdotti nell'appartamento utilizzando l'impalcatura montata sul lato posteriore della palazzina condominiale, utilizzando altresì la stessa impalcatura per scendere. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali consentono di ritenere che la salita sulla impalcatura sia stata quantomeno agevolata dalle scalette agganciate alle botole che consentivano l'accesso verso i vari piani, risultando peraltro ampiamente provata la presenza delle scalette in questione anche dopo la chiusura del cantiere (testimonianze di [REDACTED] [REDACTED]). In contrario avviso rispetto al giudizio espresso in sentenza, l'avversa testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] all'epoca dei fatti dipendente della impresa convenuta, non appare persuasiva. Si tratta di unica deposizione a sostegno della tesi che la scaletta di accesso alla botola di salita, una volta chiuso il cantiere, veniva riposta "*... a circa ¾ metri dalla botola...*". Di certo non risulta che le scalette venissero "portate via", come si legge nella sentenza. Quanto, da ultimo, all'onere probatorio incombente sul convenuto di aver adottato opportune cautele idonee ad evitare che l'impalcatura potesse agevolare l'accesso alle abitazioni da parte di ladri, nulla risulta acquisito agli atti.

Ne consegue la fondatezza della doglianza degli appellanti.

Con il terzo motivo di appello si contesta aver il Tribunale rigettato la domanda risarcitoria difettando allegazione e prova della natura ed entità del danno. La perizia di stima prodotta da parte attrice, eseguita sulla base di foto, descrizione, disegni e ricordi personali (per essere stati venduti nel tempo dallo stimatore – gioielliere o da sua madre), sarebbe esaustiva e corretta; lo stesso ausiliario del Giudice avrebbe giudicato il valore di stima come "plausibile, ancorché non oggettivamente



riscontrato.”

La Corte rileva come a tal riguardo la prova sia fragile.

Sarebbe stato comunque onere degli attori danneggiati, se non dimostrare la precisa entità dei danni subiti (valga quanto su riferito), quanto meno offrire migliori elementi probatori (anche meramente presuntivi), circa la natura e il valore degli oggetti sottratti, sì da giustificare la condanna del responsabile al pagamento di quanto richiesto.

In ogni caso, il risarcimento andrebbe diminuito *ex art.* 1227 c.c. per il concorso di colpa degli attori derubato che, pur in presenza di un cantiere da diversi mesi, hanno incautamente lasciato in casa i gioielli oggetto del furto.

Tuttavia, circostanze ed argomentazioni sin qui esposte consentono alla Corte, in presenza di prova del furto e del furto di gioielli (pur nella loro difficile individuazione), ma mancando la prova del *quantum* del danno richiesto giudizialmente, di riconoscerlo liquidandolo in via equitativa. Invero, *“Il giudice deve, anche d’ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l’esistenza, tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia.”* (Cass., III, n. 2745 del 27.03.1997. Conformi, II, Cass., 2, n. 15585 del 11.07.2007; VI, n. 41542 del 27.12.2021).

Rispetto alla domanda giudiziale e con i limiti argomentativi precisati, la Corte giudica equo riconoscere ai danneggiati un risarcimento di Euro 5.000,00. Si tratta di valutazione che si giudica equa anche nei confronti del danneggiante, poiché l’esistenza del danno è certa e non risulta manifestamente sproporzionata per eccesso in relazione a quanto richiesto giudizialmente a titolo di danno risarcibile.

Per tutto quanto innanzi, l’appello va accolto per quanto di ragione e la sentenza corretta.

Le spese vanno liquidate sul *decisum* secondo il principio di soccombenza e per il doppio grado di giudizio. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull’appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza n. 869/2020 del 10.07.2020 del Tribunale del Tribunale di Brindisi, accoglie



l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza:

- condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] ed [REDACTED] della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di [REDACTED] ed [REDACTED] spese che liquida quanto al primo grado in Euro 2.700,00 oltre spese ed oneri tutti di legge, quanto al secondo grado in Euro 2.200,00, oltre spese ed oneri tutti di legge;
- spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto – appellato.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2023

Il Giudice Ausiliario Estensore

(Eugenio Scagliusi)

Il Presidente

(Raffaella Brocca)

